

N. 374/21 SENT.  
N. 162/20 R.G.  
N. 1100/21 CRON.  
N. 371/21 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Mario Pellegrini	Presidente
Dott. Mauro Sonogo	Consigliere
Dott. Giuliano Berardi	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

OGGETTO  
AZIONE  
REVOCATORIA  
FALLIMENTARE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 162 del ruolo 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 189/2020 del 2.3.2020, in punto: revocatoria fallimentare rimesse bancarie; causa vertente

TRA

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ticozzi del Foro di Venezia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato

APPELLANTE

E

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione **[REDACTED]** socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Corti del Foro di Milano e dall'Avv. Chiara Gervasoni del Foro di Brescia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato

APPELLATA

9

[redacted] coop. per azioni in liquidazione coatta amministrativa,  
in persona dei commissari liquidatori;

Fallimento [redacted], in persona del curatore fallimentare

APPELLATI CONTUMACI

\* \* \*

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

**Per l'appellante:** "In accoglimento del presente atto d'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 189/2020 emessa dal Giudice Unico dott.ssa Chiara Ilaria Risolo in data 2.3.2020, pubblicata in data 15.4.2020, e comunicata via pec in data 15.4.2020, che ha deciso la causa n. RG 1040/2015, accertare e dichiarare l'estinzione della causa per mancata riassunzione nei confronti di [redacted] [redacted] Spa in LCA. Nel merito in via principale: in accoglimento del presente atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [redacted] [redacted] Spa per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 189/2020 emessa dal Giudice Unico dott.ssa Chiara Ilaria Risolo in data 2.3.2020, pubblicata in data 15.4.2020, e comunicata via pec in data 15.4.2020, che ha deciso la causa n. RG 1040/2015, e comunque respingere le domande attoree tutte di primo grado avanzate contro [redacted] [redacted] Spa perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, e con restituzione di quanto eventualmente nelle more pagato anche per spese e/o competenze legali da parte di [redacted] [redacted] Spa a favore di [redacted] Spa."

**Per l'appellata:** "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa, nel merito: rigettare interamente l'appello avversario, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento **[redacted]** premesso che con ricorso depositato il 10.4.2013 e pubblicato il giorno successivo la fallita aveva presentato istanza di concordato preventivo prenotativo ex art. 161, comma 6, l.fall., dichiarata inammissibile per mancato deposito nel termine della proposta concordataria, cui era seguita in data 9.8.2013 la dichiarazione di fallimento, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone la **[redacted]** Banca Popolare di Vicenza Soc. coop. per azioni chiedendo dichiararsi inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., le rimesse bancarie pervenute sul conto corrente n. **[redacted]** nel periodo intercorrente tra l'11/10/2012 e il 10.4.2013, per il complessivo importo di euro 323.351,24 oltre rivalutazione e interessi legali.

Si era costituito l'Istituto di credito convenuto eccependo l'infondatezza della pretesa attorea.

Radicatosi il contraddittorio, la causa, interrotta con ordinanza in data dd. 24.10.2017 sul rilievo dell'intervenuta sottoposizione dell'istituto bancario convenuto a liquidazione coatta amministrativa, era stata riassunta con ricorso depositato il 1.12.2017 dal **[redacted]** Leonessa Investimenti S.r.l. a socio unico, quale assuntore del concordato del Fallimento **[redacted]** Italiana Membrane S.p.A., nei confronti del solo successore a titolo particolare **[redacted]** Intesa San Paolo S.p.A.

Quest'ultima si era costituita resistendo alle domande avversarie, assumendo il proprio difetto di legittimazione sostanziale, ed eccependo l'estinzione della causa per effetto della mancata riassunzione nei confronti della convenuta in liquidazione coatta

amministrativa; aveva altresì spiegato intervento volontario adesivo a favore della convenuta in riassunzione la **Banca Popolare di Vicenza Soc. coop.** per azioni in liquidazione coatta amministrativa.

Ritenuta la causa documentalmente istruita, il Tribunale di Pordenone con sentenza pronunciata il 2.3.2020, aveva così statuito nel dispositivo: “1) dichiara improcedibile ogni domanda nei confronti di **Banca Popolare di Vicenza soc. coop.p.a.** in liquidazione coatta amministrativa; 2) accoglie la domanda riassunta da **Leonessa Investimenti S.r.l.** a socio unico e dichiara l’inefficacia ex artt. 67 comma 2 l.fall., delle rimesse meglio descritte in atto di citazione e, per l’effetto, condanna la convenuta in riassunzione **Intesa San Paolo S.p.A.** a pagare alla ricorrente in riassunzione **Leonessa Investimenti S.r.l.** a socio unico la complessiva somma di euro 323.351,24 oltre interessi su detto importo al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo; 2) condanna la convenuta in riassunzione **Intesa San Paolo S.p.A.** e l’intervenuta **Banca Popolare di Vicenza Soc. coop.** per azioni in liquidazione coatta amministrativa, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente in riassunzione **Leonessa Investimenti S.r.l.** a socio unico, che liquida in euro 9.250,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.”

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto la causa correttamente riassunta a seguito del tempestivo deposito del ricorso con la richiesta di fissazione di udienza, a nulla rilevando l’eventuale inesatta identificazione della controparte, ed aveva altresì ritenuto sussistente la legittimazione sostanziale della convenuta in riassunzione sul presupposto che il rapporto giuridico sotteso alla domanda attorea risultava incluso nell’atto di cessione intervenuto con la liquidazione coatta amministrativa; nel merito, aveva rilevato che le rimesse ricadenti nel periodo sospetto erano tutte revocabili, non potendo

applicarsi le limitazioni ex art. 67, comma 3, l.fall., avendo la società fallita effettuato solo operazioni a rientro, essendogli preclusa la possibilità di effettuare operazioni attive per effetto del blocco del conto corrente, ed aveva inoltre ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'azione, desumendo la conoscenza dello stato di insolvenza dalle risultanze dei bilanci, dalla corrispondenza intercorsa e dagli articoli di stampa locale.

Tale sentenza era stata gravata da [redacted] S.p.A., che ne aveva chiesto la riforma nei termini indicati in epigrafe, affidandosi a quattro motivi di appello; si era costituita [redacted] S.p.A., quale incorporante per fusione [redacted] S.r.l. a socio unico, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione; erano invece rimasti contumaci [redacted] Banca Popolare di Vicenza Soc. coop. per azioni in liquidazione coatta amministrativa e il Fallimento [redacted] Italiana Membrane S.p.A.

Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte ai sensi del D.L. n. 34/2020, art. 221, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante [redacted] S.p.A. ha in primo luogo eccepito l'estinzione del giudizio, sia in quanto riassunto unicamente nei propri confronti e senza previa autorizzazione ex art. 269 c.p.c., sia in quanto riassunto tardivamente oltre il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., a suo dire decorrente dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. di messa in liquidazione coatta amministrativa (25.6.2017) o, in alternativa, dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 99/17 (31.7.2017), ricorrendo a suo dire, nella fattispecie, un'ipotesi di interruzione

automatica ex art. 83 comma 3 TUB.

Con il secondo motivo ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale, esponendo che non era succeduta nella specifica posizione controversa e ciò in quanto, alla stregua del contratto di cessione intercorso con **Banca Popolare di Vicenza** S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, quest'ultima non risultava inclusa nell'ambito dell'insieme aggregato definito dall'art. 3 del medesimo contratto, non sussistendo rapporti operativi, essendosi in presenza di un rapporto chiuso e in sofferenza, stante l'intervenuto fallimento della correntista.

Con il terzo motivo ha lamentato che l'impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 2560 cod. civ., evidenziando che il D.L. 99/17, art. 3, aveva previsto che le disposizioni del contratto di cessione avessero efficacia nei confronti dei terzi e che il cessionario rispondesse solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione e che l'art. 105, comma 4, l.fall. stabiliva l'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

Con il quarto ed ultimo motivo ha rilevato che l'onere di dimostrare che la cessione includesse anche il rapporto oggetto di causa incombeva su parte attrice, la quale non lo aveva assolto, non avendo dimostrato né che il debito fosse indicato nella contabilità della banca convenuta, né che risultasse incluso nello stato passivo.

\* \* \*

Ciò premesso, va a questo punto rilevata l'infondatezza del primo motivo.

Avendo **Banca Popolare di Vicenza** S.p.A. preso parte alla controversia in qualità di convenuta ed eventuale debitrice, va infatti evidenziato che trova nella fattispecie applicazione necessaria la disciplina dettata dall'art. 83 TUB, ai sensi del quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo

successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.”

Deve dunque ritenersi pertinente e condivisibile il richiamo all’orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 10456 del 14/05/2014, nella quale, sul presupposto della improseguibilità del giudizio e della conseguente preclusione della capacità processuale passiva della liquidazione coatta, era stato evidenziato che poteva prescindersi dalla riassunzione diretta verso la liquidazione, in quanto destinata ad una pronuncia in mero rito; deve, di conseguenza - sotto tale specifico aspetto e salvo quanto di seguito si dirà - ritenersi che la riassunzione nei confronti della sola cessionaria fosse idonea a ridare impulso al processo.

Deve inoltre ritenersi la tempestività della riassunzione della causa, in quanto effettuata con ricorso depositato il 1.12.2017 nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c., decorrente dalla dichiarazione giudiziale di interruzione del 24.10.2017.

In assenza di precedenti di legittimità, e nella consapevolezza della diversità di orientamenti della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi maggiormente convincente l’orientamento che esclude, nel caso della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la natura automatica dell’interruzione dei processi pendenti, in analogia a quanto previsto, in caso di fallimento, dall’art. 43 l. fall., in considerazione del fatto che il D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) non contiene disposizioni volte a disciplinare l’interruzione dei procedimenti giudiziali pendenti e che la disciplina in materia dettata dal codice di rito (art. 300 c.p.c.) non risulta specificamente derogata

neppure dall'art. 200 l.fall., atteso che quest'ultimo, nell'elencare le norme relative al fallimento applicabili alla liquidazione coatta amministrativa, non effettua alcun espresso e testuale richiamo al predetto art. 43 l.fall.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del quarto ed ultimo motivo.

La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa era infatti stata a ben vedere accertata, in prime cure, in considerazione del fatto che, sulla base della disposizione contenuta nel punto 3.1.2.b vii del "contratto di cessioni di azienda" del 26.6.2017, "i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti" risultavano formalmente inseriti tra le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione.

Senonché tale considerazione non può ritenersi dirimente, dovendo essere evidenziato che "le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti", per cui "una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ." (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/01/2003).

Non potendo – in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale, ne consegue che nell'individuazione delle specifiche situazioni



oggetto di cessione debba pertanto necessariamente prescindere dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso.

Nel caso di specie non vi sono poi elementi che consentano di interpretare il punto "3.1.2.b vii" del "contratto di cessioni di azienda" del 26.6.2017 nel senso di includervi una correlativa successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.

Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto "3.1.2.b" - del quale il "3.1.2.b vii" costituisce una mera specificazione - che le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione sono costituite unicamente da quelle, descritte nei capoversi precedenti al punto "3.1.2.b vii" riferibili ai "singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", ambito dal quale all'evidenza esorbita la materia oggetto della presente controversia, derivante da un rapporto non più operativo, essendosi in presenza di un rapporto chiuso e in sofferenza, stante l'intervenuto fallimento della correntista.

La pattuizione contenuta nel punto "3.1.2.b vii" va pertanto riguardata alla stregua di un mero richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3, lett. c) del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nel sito della Banca d'Italia), che inderogabilmente esclude "dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile" ... "c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le

relative passività.”

Da ultimo la successione nel rapporto controverso non può neppure essere fatta discendere dall'art. 2560 cod. civ., in considerazione sia dell'efficacia generale conferita dal D.L. 25 giugno 2017 n. 99 alle disposizioni del “contratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017, sia del fatto che l'art. 105, comma 4, l.fall., applicabile in modo indistinto alle cessioni di azienda effettuate nell'ambito delle procedure concorsuali, testualmente esenta i soggetti acquirenti dalla “responsabilità per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.”

In parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel caso di specie dovrà pertanto essere accertata la carenza di legittimazione sostanziale dell'odierna appellante [redacted] S.p.A.

Quanto al regolamento delle spese del giudizio, le stesse andranno nondimeno compensate, avuto riguardo sia alla notoria diversità di orientamenti della giurisprudenza di merito, sia all'assenza di precedenti di legittimità inerenti alla specifica questione, sia infine alle difficoltà interpretative del testo negoziale, espressamente riconosciute dalle stesse parti con la stipulazione di un successivo atto ricognitivo dei criteri di ripartizione del contenzioso passivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da [redacted] S.p.A. nei confronti di [redacted] S.p.A., [redacted] Banca Popolare di Vicenza Soc. coop. per azioni in liquidazione coatta amministrativa e Fallimento [redacted] S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 189/2020 del 2.3.2020, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata la carenza di legittimazione sostanziale dell'odierna appellante **[redacted]** S.p.A. rispetto alle domande proposte in primo grado da **[redacted]** S.r.l. a socio unico, ora **[redacted]** S.p.A.;

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Dott. Giuliano Bernardi*



IL PRESIDENTE

*Dott. Mario Pellegrini*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*M. Corsone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 14 OTT 2021 .....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Anna Maria Petrone*

